



AREA 3

SERVIZIO: Ecologia e Tutela Ambientale Verde e Arredo Urbano Strade Cimiteri Servizi a Rete

ORDINANZA SINDACALE N. 31 DEL 18/05/2020

Oggetto: MODIFICA ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI N. 16 DEL 23.3.2020, N. 20 DEL 3.4.2020, N. 25 DEL 14.4.2020 E N. 28 DEL 4.5.2020: ACCESSO AI PARCHI E RIAPERTURA AL PUBBLICO DI ORTI COMUNALI

IL SINDACO

Premesso che:

- con ordinanza contingibile ed urgente n. 16 del 23.3.2020, alla luce dei provvedimenti in essa richiamati e dell'emergenza sanitaria in corso, è stata ordinata fino al 3.4.2020, al fine di tutelare la pubblica salute dei cittadini di Rho, la chiusura e l'interdizione al pubblico di tutti i parchi recintati o non recintati e di tutte le aree verdi ove insistono giochi dedicati ai bambini, degli orti comunali, nonché di tutti i cimiteri;
- con successive ordinanze n. 20 del 3.4.2020 e n. 25 del 14.4.2020 l'efficacia della suddetta ordinanza era stata prorogata rispettivamente fino al 13.4.2020 e al 3.5.2020;
- a seguito del DPCM del 26.4.2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27.4.2020), relativo alla c.d. "Fase 2", con ordinanza n. 28 del 4.5.2020 sono stati riaperti al pubblico i parchi e giardini pubblici, con interdizione delle aree attrezzate per il gioco dei bambini, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività motoria e sportiva individuale con obbligo di mantenere la distanza minima di almeno un metro dalle altre persone, con divieto di assembramento e con obbligo di utilizzare la mascherina;
- con la medesima ordinanza sono stati riaperti al pubblico i cimiteri comunali con divieto di ogni forma di assembramento, obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro e di utilizzare la mascherina in base alle vigenti disposizioni regionali, mentre è stata prorogata la chiusura degli orti comunali fino al 30.5.2020;
- con DPCM del 17.5.2020 (art. 1 comma 1 lett. b) l'accesso ai parchi, ville e giardini, è stato ulteriormente esteso ma sempre condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- lo stesso DPCM ha altresì consentito "l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8"

- tali linee guida prevedono però rigorosi adempimenti ed una costante sorveglianza da parte del “gestore” non immediatamente attuabili con conseguente necessità di prorogare la chiusura delle aree giochi fino a nuove disposizioni;
- di contro appare opportuna, nello spirito del DPCM 17.5.2020, la riapertura degli orti comunali condizionata al divieto di assembramento ed all’obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- Vista anche l’ordinanza n. 547 del 17.5.2020 del Presidente della regione Lombardia con la quale, tra l’altro, è stato esteso l’obbligo di portare la mascherina o in subordine qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca “ogniqualevolta ci si rechi fuori dall’abitazione” e di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro ed il DL n. 33 del 16.5.2020;

ORDINA

1) PARCHI, VILLE E GIARDINI

- a) E’ consentito l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In tali luoghi è consentito svolgere anche attività sportiva o attività motoria individuale all’aperto, anche presso aree attrezzate, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti
- b) le aree attrezzate per il gioco dei bambini restano chiuse fino a nuove disposizioni;
- c) E’ obbligatorio l’utilizzo della mascherina in base alle vigenti disposizioni regionali;

2) ORTI COMUNALI

E’ consentito l’accesso da parte degli aventi diritto a tutti gli orti comunali con le seguenti prescrizioni:

- a) divieto di assembramento
- b) obbligo di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro
- c) obbligo di utilizzare la mascherina in base alle vigenti norme regionali.

DEMANDA

Alle Forze di Polizia e alla Polizia Locale di far rispettare le previsioni della presente ordinanza la cui violazione prevede l’applicazione delle sanzioni previste dalla Legge;

DISPONE

- che copia della presente ordinanza sindacale sia trasmessa alla Prefettura di Milano, alla Polizia Locale, alla Stazione dei Carabinieri di Rho, al Commissariato di Pubblica Sicurezza,
 - che la presente ordinanza sindacale sia diffusa anche attraverso i canali social network per la massima conoscenza alla popolazione.
-

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Rho sul sito istituzionale www.comune.rho.mi.it ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti il T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. lgs. n. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Pietro Romano

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

ROMANO PIETRO;1;25276686607786945727174434203980402186